

Provincia di Forlì-Cesena CONSIGLIO PROVINCIALE SEDUTA DEL 10/03/2025

DELIBERA N° 5 del 10/03/2025

OGGETTO: CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER L'ESPLETAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. APPROVAZIONE.

In seduta odierna pubblica in sessione ordinaria di Prima convocazione nella Sala consigliare della Residenza Provinciale, il Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena convocato nelle forme previste, si è riunito alle ore 13:13 con l'assistenza del Segretario Generale Mei Manuela Lucia. Sono presenti all'appello nominale n° 12 su n° 13 i Sigg.ri:

	Nome				Nome		
1	LATTUCA ENZO	P		8	GARAVINI MILENA	P	
2	BARTOLINI SARA	P		9	GOZZOLI MATTEO	P	
3	BERNABINI VALERIO	P		10	ROSSI MONICA	P	
4	CASTAGNOLI ENRICO	P		11	SARAGONI DANIELA	P	
5	CATALANO MARCO		A	12	VALLI MICHELE	P	
6	CAVALLUCCI ROBERTO	P		13	VALLICELLI DANIELE	P	
7	DELLAPASQUA NICOLA	P					

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori: Consiglieri: Michele Valli e Daniele Vallicelli

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER L'ESPLETAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che:

- in data 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Europeo n. 2016/679, adottato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo in data 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016, è stato reso definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE, a decorrere dal 25 maggio 2018;
- l'art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (RPD) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio;
- lo stesso art. 37 prevede altresì: "Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione";
- 1'art. 39, individua per il RPD lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a. informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b. sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
- d. cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
- e. fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f. eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
- g. riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
- con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 sono state dettate disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, intervenendo così sul D.Lgs. 196/2003;
- il D.Lgs. 267/2000 prevede, all'art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione, nonché i rapporti finanziari ed economici;

DATO ATTO che, nel quadro di questo nuovo contesto normativo delicato ed altamente specialistico le amministrazioni interessate hanno poi rimarcato l'opportunità di improntare la gestione delle attività che ne conseguono a criteri di specializzazione sotto il profilo professionale ed ottimizzazione delle risorse sotto l'aspetto organizzativo, valutando positivamente percorsi sinergici;

EVIDENZIATO perciò che la Provincia di Forlì Cesena e l'Unione Forlivese ritengono di sottoscrivere uno specifico accordo ex. art. 30 del TUEL, per l'espletamento in forma associata delle attività relative all'attuazione del regolamento UE 2016/679, recante norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

SPECIFICATO che i costi relativi alla gestione delle attività di cui alla precitata convenzione sono a carico degli enti che sottoscrivono la stessa e che l'Unione Forlivese verserà alla Provincia di Forlì Cesena la somma dovuta per il servizio di PDO, prestato da soggetto esterno e ad oggi quantificata in €. **19.075 oltre oneri di legge** (Cassa Forense 4% e bolli) per il periodo di vigenza della presente convenzione (€. 8.175 sul 2025 ed €. 10.900 sul 2026);

RITENUTO pertanto approvare lo schema di convenzione quale allegato sub A) al presente atto a

farne parte integrante e sostanziale secondo quanto riportato nella parte che precede;

Acquisito in via preliminare il parere favorevole di cui all'art. 49 D.Lgs. n.267/2000 di seguito

riportato;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

VISTE le dichiarazioni espresse nel corso del Consiglio provinciale;

La votazione registra il seguente esito:

Presenti n. 12 Votanti n. 12

Contrari: //

Astenuti: //

Asicilati. //

Favorevoli: 12

La delibera è approvata all'unanimità.

DELIBERA

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione quale allegato sub A) al presente atto, a farne

parte integrante e sostanziale, tra la Provincia di Forlì Cesena e l'Unione Forlivese, ai sensi di

quanto previsto dall'art. art. 30 del TUEL per l'espletamento in forma associata delle attività

relative all'attuazione del regolamento UE 2016/679, recante norme in materia di protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

2. **DI DARE ATTO** che i costi relativi alla gestione delle attività di cui alla precitata convenzione

sono a carico degli enti che sottoscrivono la stessa e che l'Unione Forlivese verserà alla

Provincia di Forlì Cesena la somma dovuta per il servizio di PDO, prestato da soggetto esterno e

ad oggi quantificata in €. 19.075 oltre oneri di legge (Cassa Forense 4% e bolli) per il periodo

di vigenza della presente convenzione (€. 8.175 sul 2025 ed €. 10.900 sul 2026;

3. DI DARE ATTO che la presente convenzione avrà decorrenza dal 1° aprile 2025 ed avrà

scadenza alla data del 31 dicembre 2026;

4

4. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del TUEL;

Inoltre,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza di provvedere

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 12 votanti n. 12

Contrari: //
Astenuti: //
Favorevoli: 12

DELIBERA

all'unanimità **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs n° 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente Lattuca Enzo Il Segretario Generale Mei Manuela Lucia

(atto sottoscritto digitalmente)